

**PROTOCOLLO PER L'INTEGRAZIONE
DELLE EX BANCHE VENETE IN INTESA SANPAOLO**

In Milano, in data 12 ottobre 2017

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
 - e
- le Segreterie Nazionali e le Delegazioni di Gruppo Intesa Sanpaolo di FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

premesso che

- in data 13 luglio 2017 è stato sottoscritto tra le Parti il Protocollo per l'avvio dell'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo (di seguito Protocollo 13 luglio 2017) che ha definito:
 - un modello di relazioni industriali coerente con le previsioni in essere nel Gruppo ISP ed adeguato alla natura straordinaria dell'operazione;
 - un piano di riduzione del personale coerente con le disposizioni dei Regolatori;
 - un quadro normativo di riferimento da applicare in via transitoria al rapporto di lavoro del personale appartenente al perimetro delle ex Banche Venete confluito in ISP ed un percorso da compiere per gestire l'integrazione nel Gruppo ISP;
- anche ai sensi del Protocollo 13 luglio 2017, ISP, con lettera del 15 settembre 2017 ha avviato le procedure di legge e di contratto per la gestione delle ricadute sul personale conseguenti ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione ed alle tensioni occupazionali derivanti dall'acquisto di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a seguito del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito in legge con L. n. 121 del 31 luglio 2017 (di seguito perimetro ex Banche Venete);
- le Parti hanno pertanto avviato in data 20 settembre 2017 il previsto esame congiunto, proseguito poi in data 28 settembre, 4 e 12 ottobre 2017;
- nell'ambito del confronto il Gruppo ISP ha confermato che intende regolare le ricadute sul personale che derivano dall'acquisizione sopra descritta nella prospettiva di continuare a garantire al Gruppo livelli di redditività e produttività adeguati, crescita e solidità, in un quadro di sostenibilità sociale e di attenzione alle persone e che la necessaria forte riorganizzazione, che interesserà in particolare il perimetro ex Banche Venete, prevederà – come detto - migrazione informatica, accorpamenti/chiusure di filiali, integrazione delle strutture anche di governance, individuazione di attività sinergiche per il reimpegno delle persone, con un altrettanto forte controllo dei costi operativi, e tra questi in particolare del costo del lavoro che deriva sia dal dimensionamento degli organici sia dalla redistribuzione ed impiego degli organici stessi a sostegno dei ricavi;

- a fronte della necessaria riduzione complessiva degli organici di 4.000 persone, di cui almeno 1.000 nel perimetro ex Banche Venete le Parti hanno condiviso il ricorso volontario al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” (di seguito Fondo di Solidarietà), mentre l’ulteriore eccedenza di capacità produttiva sarà reimpiegata nel Gruppo, e nell’ambito delle presenti procedure saranno definite le soluzioni che permetteranno i necessari processi di riconversione/riqualificazione professionale e di ricollocazione territoriale;
- le Parti si sono anche impegnate ad affrontare – nell’ambito delle presenti procedure - in stretta correlazione con la progressiva definizione del quadro organizzativo relativo alla migrazione informatica, al piano di chiusura delle filiali, all’integrazione/allocazione attività, alla luce della distribuzione territoriale delle uscite di cui al piano di riduzione degli organici, in particolare le materie:
 - mobilità professionale e territoriale
 - formazione e riconversione/riqualificazione
 - prestazione lavorativa ed orario, straordinario e banca delle ore, part time
 - ferie ed ex festività
 - organizzazione del lavoro.

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Alla luce di quanto precede, pur consapevoli dell’importanza dei principi di integrazione e di armonizzazione, le Parti intendono prioritariamente affrontare la prevista riduzione degli organici attraverso il ricorso volontario al Fondo di Solidarietà, e si danno atto che le presenti procedure scadranno il 4 novembre 2017, ribadendo la volontà di ricercare tutte le soluzioni necessarie a definire il complessivo assetto economico e/o normativo del personale appartenente al perimetro ex Banche Venete al fine di individuare soluzioni e strumenti atti a favorire l’integrazione del personale del perimetro ex Banche Venete nel Gruppo e l’armonizzazione dei trattamenti, con particolare attenzione al sistema di welfare ISP.

3. PIANO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE

Come condiviso nel Protocollo 13 luglio 2017, ferma restando la necessità di attuare la riduzione degli organici di circa 4.000 unità conseguente alle operazioni di cui alle presenti procedure, al fine di attenuare quanto più possibile le ricadute sociali, le Parti hanno dato avvio all’offerta al pubblico” riservata al personale appartenente al perimetro ex Banche Venete, per l’accesso volontario al “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito” di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto Interministeriale del 28 luglio 2014 n. 83486 e successive modifiche ed integrazioni, compreso il Decreto Interministeriale del 3 aprile 2017 n. 98998.

La verifica effettuata in data 20 settembre 2017 ha accertato il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di almeno 1.000 persone appartenenti al perimetro ex Banche Venete confluito in ISP che consente quindi la definizione delle modalità di accettazione dell’offerta al pubblico” per il personale dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito di cui all’allegato 1 al presente accordo e l’avvio della seconda fase di raccolta delle domande da parte di detto personale.

Anche per rendere maggiormente certo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione necessari, le Parti convengono che l’”offerta al pubblico” per il personale dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito di cui all’allegato 1 al presente accordo riguarda tutti i lavoratori di ogni ordine e grado, compresi i dirigenti, per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili nonché le previsioni dell’accordo 19 marzo 2014, che maturano i requisiti stabiliti dalla legge per la pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque per i trattamenti pensionistici dell’A.G.O. entro il 31 dicembre 2023 e che non abbiano già richiesto la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti accordi di Gruppo.

Detti lavoratori potranno volontariamente accettare l’”offerta al pubblico” formulata, ai sensi dell’art. 1336 c.c., da ciascuna Società datore di lavoro per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti - il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Società stessa e comunque entro il 30 giugno 2019 per accedere volontariamente al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, compilando l’apposito modulo di adesione (allegato A).

Detto modulo dovrà essere debitamente compilato, sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 13 novembre 2017 secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

E’ in facoltà della Società anticipare – rispetto al 30 giugno 2019 – il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti date: 31 dicembre 2017, 30 aprile 2018, 30 giugno 2018 o anche 31 dicembre 2018, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Società resta impegnata a far pervenire all’interessato apposita comunicazione scritta indicativamente 30 giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui, il numero di domande di adesione risultasse superiore alle 3.000 uscite previste, verrà redatta apposita graduatoria, unica a livello di Gruppo, dando priorità ai titolari delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé e, a seguire, degli altri lavoratori in base alla maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione e, a parità di “maturazione del diritto”, alla maggiore età anagrafica. Detta “offerta al pubblico” si intenderà valida e circoscritta alle risorse risultanti da detta graduatoria entro il limite quantitativo richiamato di 3.000 unità, che saranno informate della positiva inclusione.

Si chiarisce che ai fini della determinazione della citata graduatoria:

- la titolarità delle previsioni ex art. 3, comma 3 della L. 104/1992 per sé deve risultare alla data di accettazione dell’”offerta al pubblico”;
- l’eventuale riscatto e/o ricongiunzione di periodi contributivi che consente la “maturazione del diritto” sopra definita dovrà risultare già richiesto alla data di accettazione dell’”offerta al pubblico” e dovrà essere interamente perfezionato entro il 30 aprile 2018, pena la decadenza dalla graduatoria stessa.

Le Parti si incontreranno entro la fine del mese di novembre 2017 per confrontarsi sull’andamento dell’”offerta al pubblico” ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il personale dipendente alla data del 25 giugno 2017 dalle società del Gruppo Intesa Sanpaolo – perimetro Italia – che applicano il CCNL Credito di cui all’allegato 1 al presente accordo che abbia già maturato i requisiti di pensionamento o che li maturi entro il 30 aprile 2018 potrà richiedere il pensionamento volontario compilando, firmando e facendo pervenire all’Azienda entro e non oltre la data del 13 novembre 2017 il modulo previsto (allegato B) per risolvere il proprio rapporto di lavoro al 30 novembre 2017, ovvero, se successivo, all’ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del pagamento del trattamento pensionistico dell’A.G.O., senza ricorso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, attesi l’impossibilità di accesso o il limitato periodo per cui potrebbe fruirne.

In ogni caso, in via preventiva rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro si procederà alla sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro alla data come sopra definita, anche al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa di legge in materia di risoluzione volontaria del rapporto di lavoro.

Al personale di cui al presente capitolo che confluiscce nel Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale:

- in quanto già iscritto al Fondo sanitario integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, verrà garantito il mantenimento dell'iscrizione fino al mese precedente a quello in cui l'interessato percepirà il trattamento di pensione dall'A.G.O. ovvero da altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell'Azienda) in essere tempo per tempo per il personale in servizio;
- in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita del Gruppo, verrà altresì riconosciuto l' importo complessivo che sarebbe spettato conservando l'iscrizione al Fondo pensioni calcolato come valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, pari allo 0,0%) del contributo aziendale mensile di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di previdenza complementare, riferito all'ultima retribuzione ordinaria di spettanza (incluso l'eventuale "ristoro"), moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR;
- in quanto iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all'assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento;
- saranno garantite le condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione AGO;
- ove aderente al Piano di investimento LECOIP, nel caso in cui l'Azienda comunichi la cessazione al 31 dicembre 2017, sarà liquidato, sempre a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR, un importo il cui corrispettivo netto è calcolato come il numero delle quote individualmente assegnate moltiplicato per il valore della quota del mese di dicembre ed il numero dei mesi mancanti alla scadenza del Piano di investimento LECOIP (3 mesi) incrementato del valore dell'apprezzamento di dicembre moltiplicato per il doppio dei mesi mancanti alla scadenza medesima.

Dichiarazione dell'Azienda

In relazione alla specifica richiesta delle OO.SS., l'Azienda accoglierà nel corso del mese precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro le domande di ripristino del contratto a tempo pieno formulate dal personale a part-time che intenda accedere al Fondo di Solidarietà.

L'Azienda si rende altresì disponibile ad accogliere l'adesione, secondo i criteri sopra indicati, anche da parte dei dipendenti che abbiano già trasmesso l'adesione al Part time pensionamento di cui all'articolo 2, lett. e del Protocollo per l'occupazione e lo sviluppo sostenibile 1° febbraio 2017.

* * * * *

Al personale che richieda il pensionamento volontario ai sensi del presente capitolo sarà erogata una somma equivalente all'indennità di mancato preavviso nella misura stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall'art. 77 lett. b) del CCNL 31 marzo 2015 ovvero dall'art. 26 comma 1 del CCNL 13 luglio 2015, da erogarsi a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR.

* * * * *

Le Parti si danno atto che il calcolo della maturazione dei requisiti pensionistici viene effettuato sulla base della normativa previdenziale vigente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo e confermano che, qualora il computo delle aspettative di vita producesse una riduzione o un allungamento della permanenza nel Fondo di solidarietà, le Parti Nazionali di Settore si attiveranno affinché gli ex dipendenti che ne sono interessati non abbiano interruzione tra le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo e il percepimento della pensione, con accolto dell'eventuale relativo onere all'Azienda.

Intesa Sanpaolo
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UGL CREDITO

UILCA

UNITA' SINDACALE
FALCRI-SILCEA-SINFUB

INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
BANCA CR FIRENZE
FIDEURAM
BANCA IMI
BANCA PROSSIMA
BANCO DI NAPOLI
CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)
FIDEURAM FIDUCIARIA
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
IMI FONDI CHIUSI
IMI INVESTIMENTI
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
MEDIOCREDITO ITALIANO
SANPAOLO INVEST SIM
SIREFID
INTESA SANPAOLO CASA*
INTESA SANPAOLO PROVIS
CONSORZIO STUDI E RICERCHE FISCALI
BANCA 5

*Alla Società viene applicato il contratto complementare del credito

Spett.
(Società) ...
(Amministrazione Personale) ...
(Via/Piazza etc) ...
(comune) ...
Anticipata al fax numero ...

Oggetto: accettazione dell' "offerta al pubblico" ex art. 1336 c.c. per risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riqualificazione professionale del personale del credito.

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a _____ il _____ matricola _____
in servizio presso _____ telefono interno _____
telefono abitazione _____ numero cellulare _____

preso atto

- del D.I. 28 luglio 2014 nr. 83486, ivi compreso il D.I. 3 aprile 2017 nr. 98998, e delle relative disposizioni sul "Fondo di solidarietà";
- del contenuto del Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017, con particolare riferimento all' "offerta al pubblico" in esso formulata;

atteso che

in base alle vigenti disposizioni di legge, maturerà i requisiti per il diritto a pensione anticipata/ di vecchiaia presso l'I.N.P.S. o altra forma di previdenza obbligatoria di base entro e non oltre il 31/12/2023 con diritto a percepire il trattamento pensionistico;

ACCETTA

L'OFFERTA, FORMULATA DALLA SOCIETA' EX ART. 1336 CODICE CIVILE, DI RISOLVERE CONSENSUALMENTE IL PROPRIO RAPPORTO DI LAVORO ENTRO E NON OLTRE IL 30.06.2019 PER POTER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL "FONDO DI SOLIDARIETÀ", CONSAPEVOLE CHE CON LA RICEZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DEL PRESENTE ATTO IL NEGOZIO SARÀ PERFEZIONATO E CONCLUSO E NON SARÀ PIÙ POSSIBILE MODIFICARE E/O REVOCARE IL CONSENSO PRESTATO DAL SOTTOSCRITTO. IL SOTTOSCRITTO ACCETTA ALTRESÌ CHE LA SOCIETA' POSSA ANTICIPARE IL TERMINE DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO ALLA DATA DEL 31.12.2017, OVVERO DEL 30.04.2018 OVVERO DEL 30.06.2018 OVVERO DEL 31.12.2018 PREVIA APPOSITA COMUNICAZIONE IN FORMA SCRITTA INDICANTE LA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

il sottoscritto inoltre:

- **ACCETTA** tutto quanto stabilito dal Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017 e dal D.I. 83486/2014, ivi compreso il D.I. 98998/2017;
- **DICHIARA** di rinunciare – ai sensi del D.I. 83486/2014 - al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva;
- In tema di assegno ordinario o pensione di invalidità **DICHIARA** (*barrare la casella prescelta*):

- di non essere titolare di** assegno ordinario o pensione di invalidità
ovvero
 di essere titolare di assegno ordinario o pensione di invalidità (allega mod. TE10)

- **DICHIARA** che (*barrare la casella prescelta*):

- la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale
ovvero
 la propria posizione contributiva risultante dalla documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale **risulta variata**: in relazione a ciò allega la documentazione necessaria al relativo aggiornamento¹

- **ESERCITA** la seguente opzione (*barrare la casella prescelta*):

- richiede** la liquidazione dell'assegno straordinario in forma rateale
ovvero
 richiede la liquidazione dell'assegno straordinario in unica soluzione

Il sottoscritto, infine,

- prende atto che il rapporto di lavoro si risolverà alla data stabilita dall'azienda, che verrà comunicata con la formalità sopra indicata;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ed al "Fondo di solidarietà" l'eventuale instaurazione – nel corso del periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie – di rapporto di lavoro dipendente, con specifica indicazione del datore di lavoro, ovvero di lavoro autonomo.

data _____

firma _____

¹ ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l'estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione)

Spett.

(Società) ...

(Amministrazione Personale) ...

(Via/Piazza etc) ...

(comune) ...

Anticipata al fax numero ...

Il sottoscrittonato ail

.....matricola, in servizio presso..... in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per aver diritto ai trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione
Generale Obbligatoria entro il 30 aprile 2018, propone in via irrevocabile a(Società
datore di lavoro) di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro alla fine della giornata
del(*30 novembre 2017 ovvero dall'ultimo giorno del mese precedente alla decorrenza del
pagamento del trattamento pensionistico dell'A.G.O. se successiva al 1° dicembre 2017*).....,
anche al fine di beneficiare del trattamento previsto dal Protocollo per l'integrazione delle ex Banche
Venete in Intesa Sanpaolo del 12 ottobre 2017.

A tal fine, inoltre, dichiara che (*barrare la casella prescelta*):

la propria posizione contributiva **non è variata** rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendalmente
acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto

ovvero

la propria posizione contributiva **risulta variata** rispetto a quella risultante dalla
documentazione previdenziale già portata a conoscenza aziendale ovvero aziendalmente
acquisita in forza di delega già rilasciata in passato dal sottoscritto: in relazione a ciò allega
la documentazione necessaria al relativo aggiornamento ¹.

In attesa di riscontro, porge distinti saluti.

li

(firma)

¹ ove disponibile, per gli iscritti INPS, allegare l'estratto contributivo e la previsione della data di accesso al trattamento pensionistico reperibile sul sito INPS (Servizi online – La mia Pensione)

Spettabili OOSS
FABI
FIRST/CISL
FISAC/CGIL
UGL CREDITO
UILCA
Unità Sindacale Falcri Silcea Sinfub

Milano, 12 ottobre 2017

Con riferimento al Protocollo per l'integrazione delle ex Banche Venete in Intesa Sanpaolo sottoscritto in data odierna ed alle precisazioni intervenute nel corso del confronto, Intesa Sanpaolo - anche in qualità di Capogruppo – conferma:

- la disponibilità della Società a far accedere prioritariamente al Fondo, nel rispetto dei criteri di accesso definiti nel suddetto Protocollo, il personale disabile ovvero quello nel cui nucleo familiare siano presenti persone disabili o in gravi e documentate condizioni di malattia;
- che la facoltà dell'Azienda di assumere per chiamata diretta il coniuge superstito, o, in caso di sua rinuncia, un orfano del dipendente deceduto in servizio, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione, potrà essere esercitata anche nei confronti di soggetti inseriti nel Fondo di Solidarietà;
- che l'erogazione della provvidenza annua per i familiari portatori di handicap è prevista, con le medesime regole, anche per il Personale inserito nel Fondo di Solidarietà.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
anche n.q. di Capogruppo